

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00406/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10105/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10105 del 2020, proposto da

Renato Persi, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Capaldo non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

della seconda fascia delle GPS della Provincia di Roma per la classe di concorso B014, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente un punteggio errato o comunque difforme a quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che ha

disciplinato le graduatorie in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi in collegamento da remoto ai sensi del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle GPS impugnate dalla parte ricorrente, restando impregiudicato l'eventuale futuro rilievo dell'inammissibilità del ricorso laddove, nelle more, parte ricorrente non dimostri il perfezionamento della notifica dello stesso nei confronti di almeno un controinteressato, così come richiesto dall'art. 41, co. 2, c.p.a.;

ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del gravame mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

ritenuto altresì necessario di acquisire agli atti, al fine del decidere, una relazione dell'Amministrazione da cui si evincano chiaramente le ragioni della mancata attribuzione del punteggio rivendicato dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

1) dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

2) ordina all'Amministrazione di provvedere all'adempimento istruttorio di cui in motivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 13 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO